



LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI

prevenire è vivere

SEDE CENTRALE

LILT

Sede Centrale - Roma

2017U000274C I/2 31/08/17



Roma

Circolare n. 24
RN/lr

comunicata via e-mail

Ai Presidenti e Commissari delle
Sezioni Provinciali

e, p.c. Ai Coordinatori delle Unioni Regionali delle
Sezioni Provinciali LILT

Loro sedi

Oggetto: convenzione nazionale per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Si porta a conoscenza di codeste Sezioni Provinciali che il Ministero della Giustizia, Direzione Generale esecuzione penale esterna e di messa alla prova, ha recentemente proposto a questa Sede Nazionale della Lega Italiana per la lotta contro i tumori il perfezionamento di una convenzione nazionale per lo svolgimento del "lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova".

Trattasi dell'attuazione di un rilevante istituto previsto dall'ordinamento penale, ai sensi della legge 28 aprile 2014, n. 67, che ha previsto l'introduzione dell'articolo 168 bis del Codice Penale in base al quale – su richiesta dell'imputato – il giudice può sospendere il procedimento e disporre la concessione della "messa alla prova". Tale concessione è subordinata allo svolgimento di lavoro di "pubblica utilità", che consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, che può essere esercitata anche presso Enti Pubblici e/o Organizzazioni Nazionali quali la LILT.

Al fine di valutare istruttorialmente con detto Dicastero il perfezionamento di tale atto convenzionale è necessario, tuttavia, acquisire le singole manifestazioni di interesse da parte di codeste Sezioni Provinciali in merito alla disponibilità ad aderire a tale contratto e, quindi, con riguardo al numero dei soggetti che potranno svolgere, presso le sedi locali di rispettiva Vostra competenza, la citata attività non retribuita a favore della collettività.

Per consentire la più ampia e circostanziata conoscenza delle modalità di svolgimento delle attività che i soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità dovranno prestare, con la presente si trasmette una bozza della richiamata convenzione, che il Ministro della giustizia in prima persona sottoscriverà.

Nell'auspicare, quindi, la massima adesione da parte delle SS.LL., si gradirà ricevere un formale riscontro alla presente entro il **20 settembre p.v.**, previa indicazione del numero dei soggetti che svolgeranno attività in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dal citato articolo 168 bis Codice Penale, presso codeste Sezioni.

L'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Noto

Il Presidente
Prof. Francesco Schittulli

CONVENZIONE
TRA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
E
LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI

Premesso

- che la legge 28 aprile 2014, n. 67 ha innovato l'ordinamento penale introducendo l'art. 168 *bis* del Codice penale in base al quale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, tenuto conto del programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna;
- che la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministro della giustizia 8 giugno 2015, n. 88, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta anche sulla base di convenzioni con Amministrazioni che hanno competenza nazionale;
- che ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettere a), e), f) del decreto 8 giugno 2015, n. 88 nelle convenzioni sono specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti presso gli organismi di cui all'articolo 1, comma 1, in relazione a prestazioni di a.) **prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio – sanitarie nei confronti di persone alcol dipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;** e.) **prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;** f.) **prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.**
- che la legge di bilancio 2017, al comma 86 dell'art. 1, modifica il comma 312 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ed estende l'operatività del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in quanto imputati con sospensione del procedimento per messa alla prova (art. 168 *bis* c.p.).

Tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione

tra

il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del Ministro On Andrea Orlando,

e

la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – L.I.L.T. che interviene nella persona del Presidente dott. Francesco Schittulli,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Presidente della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori consente che almeno n. soggetti svolgano presso le proprie sedi locali l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 *bis* codice penale.

Le sedi locali Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente n. (.....), dislocate su tutto il territorio nazionale come da elenco allegato, passibile di aggiornamento.

Le suddette sedi locali della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (di seguito **L.I.L.T.**), provvederanno ad aggiornare costantemente i Tribunali e gli uffici di esecuzione penale esterna territorialmente competenti sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie strutture per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le sedi locali della L.I.L.T., le attività qui delineate in ambito generale e rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, lettere a), e), f) del D.M. 88/2015 ed, in particolare:

- **a. prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio – sanitarie nei confronti di persone alcol dipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;**
- **e. prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;**
- **f. prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.**

Tali attività saranno meglio declinate sul territorio in considerazione delle specifiche competenze delle sedi locali della L.I.L.T., con il coinvolgimento degli uffici di esecuzione penale esterna, previsto al comma 3 del medesimo art. 2 del D.M. 88/2015.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle comprese all'art. 2, comma 4, lett. a), e), f) del DM n. 88/2015, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e della sede locale della L.I.L.T., sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto alla sede locale della L.I.L.T. di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

La L.I.L.T. garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai lavori di pubblica utilità, sono a carico della sede locale della L.I.L.T., che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

La sede locale della L.I.L.T. potrà beneficiare del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previsto all'art. 1, comma 86 della legge di bilancio 2017 (Copertura assicurativa INAIL dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità).

Art. 5

La sede locale della L.I.L.T. comunicherà all'ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa di ciascuno degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del Decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464-*quinquies* del Codice di procedura penale.

La sede locale della L.I.L.T. consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che la sede locale della L.I.L.T. si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà la sede locale della L.I.L.T. sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

La sede locale della L.I.L.T. si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Ente.

La L.I.L.T. potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività della sede locale della L.I.L.T., di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

Per la pianificazione strategica degli interventi, nonché la realizzazione degli obiettivi del presente accordo è costituito un **Comitato paritetico di gestione**, composto da rappresentanti individuati da ciascuna delle parti e presieduto dal.....

La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per le parti.

Art. 10

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli affari penali e al Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché agli Uffici di esecuzione penale esterna.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Roma,

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
On. Andrea Orlando

IL PRESIDENTE NAZIONALE DELLA LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
Dott. Francesco Schittulli

ELENCO DELLE SEDI LOCALI DELLA LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI - (LILT) DOVE SI SVOLGERANNO I LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ (altre sedi potranno essere aggiunte in seguito), previo coordinamento con le sedi UEPE:

?